

**Atto di avviso per pubblici proclami,**  
**in ottemperanza al decreto n. 7612/2022, reso dal Presidente della**  
**Sezione Quarta del Tar Lazio - Roma nel giudizio r.g. n. 516/2022**

I sottoscritti avv.ti prof. Ottavio Grandinetti (c.f.: GRN TTV 61A03 C352T), Daniele Majori (c.f.: MJR DNL 81B21 H501H) e Andrea Aurelio Di Todaro (c.f.: DTD NRR 78R14 H501E), con studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87, in qualità di difensori del dott. Giuseppe Grandinetti, nato a Roma il 4 giugno 1995 (c.f.: GRN GPP 95H04 H501S), giusta procura in calce al ricorso ed in forza dell'autorizzazione di cui al decreto presidenziale n. 7612/2022 del 21 settembre 2022, reso dal Tar Lazio - Roma, Sezione Quarta, nel giudizio r.g. n. 516/2022 (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche a mezzo fax al n. 06.80669857 o presso i seguenti indirizzi pec:

ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org

danielemajori@ordineavvocatiroma.org

andreaaurelioditodaro@ordineavvocatiroma.org)

\* \* \*

**Premesso**

- che, con decreto presidenziale n. 2088/2022 del 23 marzo 2022, così come corretto con decreto n. 2108/2022 del 26 marzo 2022, entrambi resi dal Tar Lazio - Roma, Sezione Quarta, nel giudizio r.g. n. 516/2022, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo;

- che l'adempimento di tale integrazione del contraddittorio è avvenuta in data 14 aprile 2022;

- che, con decreto presidenziale n. 5199/2022 del 9 luglio 2022, reso dal Tar Lazio - Roma, Sezione Quarta, nel giudizio r.g. n. 516/2022, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami anche in relazione ai motivi aggiunti;

- che l'adempimento di tale ulteriore integrazione del contraddittorio è avvenuta in data 2 agosto 2022;

- che, con decreto presidenziale n. 7612/2022 del 21 settembre 2022, reso dal Tar Lazio - Roma, Sezione Quarta, nel giudizio r.g. n. 516/2022, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio anche in relazione al secondo atto per motivi aggiunti «*mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:*

*1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*

2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della

*prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.*

*Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta»;*

**avvisano che**

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Quarta;
- il numero di registro generale del ricorso è 516/2022;
- il nome della parte ricorrente è Giuseppe Grandinetti;
- le Amministrazioni intimare sono le seguenti (in persona dei rispettivi legali rappresentanti): Ministero della Giustizia; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; RIPAM – Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni; Ministero per la Pubblica Amministrazione; Ministero dell'Interno; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.;
- il ricorso è stato notificato anche ad alcuni controinteressati – Sara Mecca, Teodoro Di Bionto e Francesca Ciarniello – non costituiti in giudizio;
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati nelle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*» (di seguito, «*Concorso*») per il Distretto della Corte d'Appello di Roma, nonché, ove occorra, per i Distretti delle Corti d'Appello di Ancona, L'Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Torino, Trieste e Venezia e altresì per la Corte di Cassazione, pubblicate in data 14.01.2022 all'indirizzo internet <http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-base-distrettuale-reclutamento-tempo-determinato>; ove occorra, in relazione ai motivi aggiunti controinteressati sono altresì tutti i candidati collocati nelle graduatorie di scorrimento del predetto Concorso per i Distretti del-

le Corti d'Appello di Ancona, L'Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Torino, Trieste e Venezia e altresì per la Corte di Cassazione, disponibili sul sito del Ministero della Giustizia (<https://www.giustizia.it>);

- con il ricorso sono stati impugnati, con richiesta di adozione delle opportune misure cautelari, anche monocratiche:

**a)** gli esiti della prova scritta del ricorrente inerente il Concorso per il Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM), esiti comunicati al ricorrente in data 1° dicembre 2021;

**b)** la graduatoria di merito dei vincitori e altresì di quella degli idonei del Concorso relativa al Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM) per i candidati in possesso della laurea in giurisprudenza, provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale di Formez PA il 14 gennaio 2022;

**c)** tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: **c.1)** il Bando del Concorso, pubblicato in G.U.R.I. n. 62 del 6 agosto 2021; **c.2)** la delibera RIPAM n. 16 del 2021, recante la nomina della Commissione esaminatrice del Concorso in esame; **c.3)** gli eventuali verbali delle attività di valutazione dei titoli e delle prove, nonché le comunicazioni ad esse relative; **c.4)** la deliberazione di approvazione della suindicata graduatoria di merito, non conosciuta; **c.5)** ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, relativi alla procedura di scelta della sede nell'ambito degli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Roma da parte dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame; **c.6)** ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, con cui gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Roma hanno deliberato l'assunzione e/o l'immissione in servizio dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame;

- con il ricorso è stato altresì richiesto l'accertamento del diritto del ricorrente alla corretta valutazione della propria prova scritta e all'attribuzione del relativo punteggio, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'inserimento del dott. Giuseppe Grandinetti tra i vincitori del Concorso e altresì all'adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione del ricorrente, nonché l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dal ricorrente, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti delle Amministrazioni resistenti;

- i motivi su cui si fonda il ricorso possono essere così sintetizzati:

**I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Bando e dei principi che regolano la valutazione dei quesiti a risposta multipla. Eccesso di potere per difetto di presupposto, manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità della loro valutazione, carenza**

**di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ovvero mera apparenza della stessa.**

**I.1.** I provvedimenti impugnati sono illegittimi, anche in via derivata, in quanto la prova scritta del ricorrente è stata erroneamente valutata con il punteggio totale di 20,625 punti ed è risultata «*non superata*» per effetto della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 40 (di lingua inglese), così formulato:

«*Choose the correct preposition:*

(*sentir parlare di*) *hear.*

*Of.*

*Into.*

*About.».*

Il ricorrente ha selezionato la prima risposta («*Of*»), mentre il lettore ottico ha considerato corretta la terza risposta («*About*»).

Senonché, **secondo i principali dizionari di lingua inglese**, il *prepositional verb* «*to hear of*» significa letteralmente «*sentir parlare di*», sicché la risposta fornita dal ricorrente è proprio quella corretta.

Si chiede pertanto che il Tar voglia annullare la qualificazione come “risposta errata” della risposta fornita dal ricorrente (che ha scelto “*Of*”) e, per converso, la qualificazione di “risposta esatta” a coloro che hanno scelto “*About*”, con tutte le necessarie modifiche di punteggio a favore del ricorrente e del suo inserimento in Graduatoria.

\*

**I.2.** Fermo quanto sopra, va però aggiunto che l’annullamento del punteggio ingiustamente penalizzante attribuito al ricorrente conseguirebbe persino nell’ipotesi subordinata in cui si ritenessero corrette entrambe le risposte (cioè, sia “*Of*” che “*About*”).

Difatti, in quest’ottica subordinata bisognerebbe comunque applicare la giurisprudenza secondo cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Tale approdo giurisprudenziale, com’è noto, non travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all’Amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta (cfr. Cons.

Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842; Tar Lazio, Roma, sez. III-*quater*, 4 luglio 2018 n. 7392).

Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Appare quindi evidente come, in quest'ottica subordinata, il quesito in esame conterrebbe due risposte corrette nelle griglia di opzioni predisposta dalla Commissione, con conseguente violazione della predetta *regula iuris*, secondo cui il metodo di selezione fondato su domande a risposta multipla richiede che tali domande siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti, sicché le domande devono essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta, nella fattispecie carente

Ciò posto, si dovrebbe in ogni caso concludere, in linea con la costante giurisprudenza in materia, che il quesito in esame è da considerare illegittimo.

\*

**I.3.** Ne consegue l'illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati per tutte le rubricate censure.

\* \* \*

**II. Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost., nonché dei criteri elaborati in materia di valutazione ed assorbimento dei titoli. In subordine e salvo gravame, illegittimità dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando, con conseguente illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati.**

**II.1.** Fermo quanto sopra, in relazione alla valutazione dei titoli (sui cui effetti pratici si tornerà anche *infra*, con riferimento alle domande di accertamento e condanna di cui al successivo § III), giova osservare che il Bando:

(i) all'art. 2, co. 1, lett. c), prevede, quali requisiti di ammissione per i laureati di area giuridica, i seguenti titoli:

«c) possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; // ovvero // diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; // ovvero // laurea specialistica (LS) in: 22/S

Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica: // ovvero // laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza»;

(ii) all'art. 6, co. 2, con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, prevede, tra l'altro, quanto segue:

«Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: // a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (...) // b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: // i. **diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica CHE SIANO IL PROSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE INDICATA QUALE TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: punti 2,00** (...).».

Nel complesso, quindi, risulta:

- da un lato, che il Concorso è aperto anche ai possessori di laurea triennale;
- dall'altro lato, che gli stessi candidati laureati "triennali" – qualora in possesso anche del titolo di laurea biennale che costituisce «il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso» – sembrerebbero gli unici a poter beneficiare, di fatto, dei 2 punti aggiuntivi per «ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo».

Senonché, la *lex specialis*, che peraltro è ambigua, deve essere evidentemente interpretata alla luce della normativa in materia di titoli di studio (del resto richiamata anche nel preambolo del Bando) e, in particolare, del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di titoli cd. assorbenti, in quanto diversamente si perverrebbe ad un esito illegittimo e paradossale, secondo cui i possessori del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (come il ricorrente) – pur avendo conseguito un titolo evidentemente superiore rispetto alle suindicate lauree triennali (ed equivalente a quello che si matura in caso di «proseguimento della laurea triennale»: doc. n. 17), non potrebbero beneficiare di detto punteggio aggiuntivo.

\*

**II.2.** Per giurisprudenza consolidata, infatti, il possesso del titolo di studio superiore deve ritenersi "assorbente" in tutti i casi in cui le materie di studio, le attività di tirocinio, gli esami finali ecc. che hanno condotto al conseguimento di tale titolo comprendono, ad un livello di maggiore approfondimento e specializzazione, gli insegnamenti impartiti e le attività formative e/o pratiche previste dai programmi del corso di studi che conduce al titolo "inferiore" (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 12 aprile 2021, n. 4259; Id., ord. 24 febbraio 2020, n. 1181; Tar Basilicata, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 72; Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 28 ottobre 2014, n. 733).

D'altro canto, la stessa giurisprudenza ha chiarito che un'interpretazione difforme risul-

terebbe in contrasto con il principio di uguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione e con il criterio di ragionevolezza, nonché con l'interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell'elaborazione del principio dell'assorbimento dei titoli (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 7 gennaio 2021, n. 226).

Infatti, allorquando un bando di concorso preveda determinati titoli non solo ai fini dell'ammissione al concorso stesso ma anche per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo *de quo* anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato "assorbente" rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio di tale titolo comprendono quelle di questi ultimi, sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento.

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso o l'attribuzione del punteggio incrementale, anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, 6 novembre 2020, n. 11559).

Ne consegue, con tutta evidenza, la necessità di interpretare il Bando nel senso che, in particolare, anche ai possessori di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza – quale il ricorrente – spettino i 2 punti previsti dal citato art. 6, co. 2, lett. b), punto i).

\*

**II.3.** In subordine e salvo gravame – nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non poter interpretare il Bando nei termini suesposti – si eccepisce anche l'illegittimità di detta previsione della *lex specialis*, sempre per evidente contrasto con i rubricati principi di cui la giurisprudenza citata costituisce applicazione.

\* \* \*

### **III. Sulle domande di accertamento e condanna, anche in via risarcitoria.**

**III.1.** Sempre sulla base delle predette gradate censure, il ricorrente chiede:

- in via principale (e cioè nella prospettiva che codesto ecc.mo Tar condivida che l'unica risposta giusta al quesito sia "Of"), che sia accertato il suo diritto all'attribuzione del punteggio, per la prova scritta, di **punti 21,750** (cioè, punti 20,675 + l'errata penalizzazione di -0,375 punti + il punteggio per risposta esatta di 0,750 = 21,750 punti) con correlativa riduzione del punteggio attribuito a coloro che hanno scelto "About", con tutte le necessarie modifiche di punteggio a favore del ricorrente ed inserimento del ricorrente in Graduatoria;
- in via subordinata (e cioè per l'ipotesi che codesto ecc.mo Tar dovesse considerare esatte entrambe le risposte "Of" ed "About"), di disporre comunque la neutralizzazione del suindica-



to quesito, in ogni caso con conseguenziale esito di superamento della prova scritta ed inserimento del ricorrente in Graduatoria.

Peraltro, a tale ultimo proposito si segnala che, in applicazione dell'art. 6, co. 2, del Bando, **al ricorrente (che ha conseguito il 5.11.2020 la laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico con la votazione di 109: doc. n. 18) spettano altresì:**

**a) 5 punti (2,50 X 2= 5)**, poiché lo stesso comma 2, al primo capoverso, dispone che «*Qua- lora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati*»;

**b) 2 punti**, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando o, se del caso, previo annullamento di tale previsione per le ragioni di cui al precedente § II, in considerazione del conseguimento di un titolo di studi maggiore della laurea triennale consentita per l'accesso al Concorso.

**Il ricorrente ha, quindi, diritto a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 28,750 punti e, pertanto, ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori del Concorso.**

\*

**III.2.** Inoltre, in considerazione della sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, nonché per la denegata ipotesi che le richieste misure cautelari non dovessero scongiurare il prodursi di pregiudizi economici, si formula sin d'ora domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti all'integrale risarcimento dei danni subiti e *subendi*, che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio;

- con i motivi aggiunti, oltre ai suindicati provvedimenti, sono stati altresì impugnati:

**d)** il provvedimento del 6 aprile 2022 del Direttore generale del Ministero delle Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, avente prot. m\_dg.DOG.06/04/2022.0004813.ID, nonché il relativo allegato, con cui è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie del Concorso, provvedimento pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;

**e)** le «*Sedi assegnate a seguito di procedura di scelta svolta da martedì 12 aprile a martedì 19 aprile 2022*» e, in particolare, quelle relative al Distretto della Corte d'Appello di Roma, documento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 22 aprile 2022;

**f)** il provvedimento del 2 maggio 2022 del Direttore generale del Ministero delle Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, avente prot. m\_dg.DOG.02/05/2022.0005899.ID, nonché

gli elenchi ad esso allegati, e, in particolare, quello relativo al Distretto della Corte d'Appello di Roma, documenti pubblicati in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia; **g)** tutti gli atti e provvedimenti ad esso comunque presupposti, coevi, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, *in partibus quibus* e nei limiti dell'interesse: **(i)** gli avvisi in data 6 aprile, 11 aprile e 2 maggio 2022, con i relativi allegati, documenti anch'essi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia; **(ii)** ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, con cui gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Roma hanno deliberato l'assunzione e/o l'immissione in servizio dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame, anche a seguito del predetto scorrimento;

- anche con i motivi aggiunti è stato richiesto l'accertamento del diritto del ricorrente alla corretta valutazione della propria prova scritta e all'attribuzione del relativo punteggio, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'inserimento del dott. Giuseppe Grandinetti tra i vincitori del Concorso e altresì all'adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione del ricorrente, nonché l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dal ricorrente, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti delle Amministrazioni resistenti;

- i motivi aggiunti possono essere così sintetizzati:

**V. Nullità ex art. 21-octies della l. n. 241/1990 per violazione o, in subordine e salvo gravame, per elusione del giudicato cautelare promanante dall'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2022, n. 922, nonché per violazione del decreto del Presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 1680 del 13 aprile 2022. In subordine e salvo gravame, illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei suindicati ordini cautelari. Eccesso di potere per sviamento ed altresì per difetto di presupposto, carenza assoluta di istruttoria e difetto assoluto di motivazione.**

**V.1.** In primo luogo, si eccepisce che, con l'adozione del suindicato Provvedimento direttoriale del 6 aprile 2022 e degli altri atti ad esso connessi, con cui è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie della suindicata procedura concorsuale anche per il Distretto della Corte d'Appello di Roma, il Ministero ha violato il giudicato cautelare promanante dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 922/2022, nonché la sospensione cautelare disposta con decreto del Presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 1680 del 13 aprile 2022.

Infatti, come anticipato in premessa:

**a)** con l'**ordinanza n. 922 del 25 febbraio 2022**, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare proposta dal ricorrente e, per l'effetto, **ha espressamente disposto «l'ammissione con riserva dell'odierno appellante al prosieguo della procedura concorsuale»;**

b) con decreto n. 1680 del 13 aprile 2022, il Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto «che il precitato provvedimento direttoriale, salva restando la facoltà del ricorrente di censurarlo con motivi aggiunti nel giudizio di prime cure, va sospeso limitatamente alla sede del distretto della Corte d'appello di Roma fino a quando in sede collegiale potrà esserne deliberata la possibile inefficacia ai sensi dell'articolo 114, comma 4, lettera c), c.p.a.» ed ha confermato, per la discussione, la camera di consiglio già fissata del 12 maggio 2022 per l'esecuzione delle misure cautelare disposte con detta ordinanza.

Senonché – nonostante i suindicati ordini cautelari – con avviso del 22 aprile u.s., il Ministero della Giustizia ha pubblicato le «Sedi assegnate a seguito di procedura di scelta svolta da martedì 12 aprile a martedì 19 aprile 2022», ivi comprese quelle relative al Distretto della Corte d'Appello di Roma, disponendo quindi l'assunzione per scorrimento degli idonei non vincitori ivi indicati.

Pertanto, è quanto mai evidente che il Ministero della Giustizia e le altre Amministrazioni resistenti hanno violato sia l'ordinanza n. 922/2022 (omettendo, peraltro a distanza di ben due mesi dalla pronuncia, di procedere alla «ammissione con riserva dell'odierno appellante al prosieguo della procedura concorsuale»), sia la sospensione cautelare del Provvedimento direttoriale disposta con il decreto presidenziale n. 1680 del 13 aprile 2022.

Del resto, proprio queste sono le motivazioni dell'ordinanza n. 2208/2022, con cui la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di esecuzione delle misure cautelari di cui all'ordinanza n. 922/2022.

Infatti, con l'ordinanza n. 2208/2022 il Consiglio di Stato ha statuito, in particolare, quanto segue: «Il ricorso per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 2, lett. b), c.p.a. deve essere accolto. // 2. Non risulta invero che il Ministero della Giustizia abbia dato rituale esecuzione all'ordinanza cautelare n. 922 del 25 febbraio 2022 di questo Consiglio di Stato, che ha ammesso con riserva l'odierno ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale, ma anzi il Ministero stesso, come si è accennato, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria e, da ultimo, alla pubblicazione delle sedi assegnate, a seguito di procedura svolta da martedì 12 aprile a martedì 19 aprile 2022, ivi comprese quelle relative al distretto della Corte d'Appello di Roma, in una delle quali l'interessato aspira ad essere destinato. // 2.1. Il Ministero della Giustizia non ha dato alcuna giustificazione di tale inerzia e non ha svolto, sul punto, alcuna attività difensiva. // 2.2. Palese e ingiustificata essendo in questa sede l'inottemperanza al dictum cautelare, a conferma di quanto già provvisoriamente statuito dal Presidente del Collegio nel decreto n. 1680 del 13 aprile 2022, devono essere dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., gli atti ulteriori della procedura violativi di tale dictum, nella parte in cui ledono l'interesse dell'istante a

**collocarsi utilmente in graduatoria e ad essere destinato ad una sede nel distretto della Corte d'Appello di Roma, e deve essere nominato commissario ad acta per l'esecuzione dell'ordinanza il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega, affinché provveda a dare esecuzione all'ordinanza n. 922 del 25 febbraio 2022 di questo Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza» (cit. doc. n. 35).**

\*

V.2. Pertanto, fermo quanto sopra, in proposito basti dire che è noto il principio secondo cui l'effetto conformativo conseguente al giudicato cautelare è assolutamente vincolante per l'Amministrazione sino ad una eventuale decisione difforme del giudizio di merito.

Ciò significa che l'Amministrazione deve non solo provvedere nei termini e secondo le modalità espressamente indicate dal Giudice, ma deve altresì astenersi dal porre in essere attività comunque incompatibili con la pronuncia cautelare.

Ora, nel caso di specie, il Ministero della Giustizia e le altre Amministrazioni resistenti hanno operato come se non ci fosse alcun provvedimento cautelare che imponesse i suindicati adempimenti e altresì la sospensione del Provvedimento direttoriale.

Ciò posto, quanto alla violazione dell'art. 21-septies I. n. 241/1990, si eccepisce che, per giurisprudenza consolidata, sulla base dell'equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare, sono nulli anche i provvedimenti violativi dell'ordinanza cautelare divenuta inoppugnabile (Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133; Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5949; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860).

*A fortiori*, il Ministero della Giustizia non avrebbe mai dovuto procedere allo scorrimento e all'assegnazione delle sedi per il Distretto della Corte d'Appello di Roma, essendo ciò specificamente precluso dalla sospensione cautelare del Provvedimento direttoriale disposta con il citato decreto presidenziale n. 1680/2022.

Sotto altro profilo, peraltro, le suesposte circostanze del caso di specie integrano altresì il vizio dell'eccesso di potere dei provvedimenti impugnati anche per sviamento e per tutte le rubricate figure sintomatiche.

\* \* \*

**VI. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Bando e dei principi che regolano la valutazione dei quesiti a risposta multipla. Eccesso di potere per difetto di presupposto, manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità della loro valutazione, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ovvero mera apparenza della stessa. Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost., nonché dei criteri elaborati in materia di valutazione ed assorbimento dei titoli. In subordine e salvo gravame, illegittimità dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando, con conseguente illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati. Ille-**

**gittimità dei provvedimenti impugnati, anche in via derivata, per le stesse censure già svolte avverso i precedenti atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.**

**VI.1.** Fermo quanto sopra, è inoltre evidente che il Provvedimento direttoriale del 6 aprile 2022 e gli altri atti impugnati sono comunque illegittimi – anche in via derivata, in considerazione del nesso di presupposizione che li lega ai provvedimenti già in precedenza impugnati dal ricorrente – per tutte le ragioni delle quali si è già detto nel ricorso introduttivo, da intendersi qui riproposto integralmente.

In proposito, ai fini di specie si osserva che, con tale atto il ricorrente ha anzitutto eccepito, in estrema sintesi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, anche in via derivata, in quanto la prova scritta del ricorrente è stata erroneamente valutata con il punteggio totale di 20,625 punti ed è risultata «*non superata*» per effetto della risposta fornita al quesito n. 40 (di lingua inglese), nonostante detta risposta sia la sola corretta o per lo meno – come peraltro statuito dal Consiglio di Stato – «*altrettanto corretta quanto quella individuata dalla competente Commissione*», con conseguente illegittima somministrazione, in ogni caso, di «*un quiz a risposta “ancipite”*».

Pertanto, l'auspicato accoglimento delle suindicate censure travolgerà tutti gli atti e i provvedimenti qui impugnati, che sono illegittimi, anche in via derivata, per gli stessi vizi già sollevati in precedenza.

In proposito, quindi, per evitare inutili duplicazioni e restare nei limiti dimensionali consentiti dalla normativa vigente, si rinvia al contenuto del ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente riportato e già positivamente apprezzato dal Consiglio di Stato in sede cautelare, con l'ordinanza sopra trascritta.

\* \* \* \* \*

**VI.2.** Fermo quanto sopra, in relazione alla valutazione dei titoli (sui cui effetti pratici si tornerà anche *infra*, con riferimento alle domande di accertamento e condanna di cui al successivo § VII), giova osservare che il Bando:

(i) all'art. 2, co. 1, lett. c), prevede, quali requisiti di ammissione per i laureati di area giuridica, i seguenti titoli:

«c) *possessione di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; // ovvero // diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; // ovvero // laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; // ovvero // laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza*»;

(ii) all'art. 6, co. 2, con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, prevede, tra l'altro, quanto segue:

«Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: // a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (...) // b) sino a un massimo di punti 5,00 per

eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: // i. **diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica CHE SIANO IL PROSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE INDICATA QUALE TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: punti 2,00 (...)**».

Nel complesso, quindi, risulta:

- da un lato, che il Concorso è aperto anche ai possessori di laurea triennale;
- dall'altro lato, che gli stessi candidati laureati "triennali" – qualora in possesso anche del titolo di laurea biennale che costituisce «il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso» – sembrerebbero gli unici a poter beneficiare, di fatto, dei 2 punti aggiuntivi per «ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo».

Senonché, la *lex specialis*, che peraltro è ambigua, deve essere evidentemente interpretata alla luce della normativa in materia di titoli di studio (del resto richiamata anche nel preambolo del Bando) e, in particolare, del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di titoli cd. assorbenti, in quanto diversamente si perverrebbe ad un esito illegittimo e paradossale, secondo cui i possessori del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (come il ricorrente) – pur avendo conseguito un titolo evidentemente superiore rispetto alle suindicate lauree triennali (ed equivalente a quello che si matura in caso di «proseguimento della laurea triennale»: doc. n. 17), non potrebbero beneficiare di detto punteggio aggiuntivo.

Del resto, codesto ecc.mo Tar, da ultimo anche con specifico riferimento al Concorso di cui si tratta (cfr., *inter alia*, l'ordinanza di codesta ecc.ma Sezione n. 1173/2022 e le altre pronunce ivi citate), ha espressamente statuito quanto segue:

«Rilevato, altresì, che l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente i 2 punti per il possesso della laurea magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b i, del bando: // Osservato che, secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. // Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (T.a.r. Lazio -

**Roma, sez. III ter, n. 12613 del 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739 del 2022**» (Tar Lazio, sez. Quarta, ord. 24 febbraio 2022, n. 1173).

\*

**VI.3.** Per giurisprudenza consolidata, infatti, il possesso del titolo di studio superiore deve ritenersi “assorbente” in tutti i casi in cui le materie di studio, le attività di tirocinio, gli esami finali ecc. che hanno condotto al conseguimento di tale titolo comprendono, ad un livello di maggiore approfondimento e specializzazione, gli insegnamenti impartiti e le attività formative e/o pratiche previste dai programmi del corso di studi che conduce al titolo “inferiore” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-*bis*, 12 aprile 2021, n. 4259; Id., ord. 24 febbraio 2020, n. 1181; Tar Basilicata, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 72; Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 28 ottobre 2014, n. 733).

D’altro canto, la stessa giurisprudenza ha chiarito che un’interpretazione difforme risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza statuito dall’art. 3 della Costituzione e con il criterio di ragionevolezza, nonché con l’interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell’elaborazione del principio dell’assorbimento dei titoli (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-*bis*, 7 gennaio 2021, n. 226).

Infatti, allorquando un bando di concorso preveda determinati titoli non solo ai fini dell’ammissione al concorso stesso ma anche per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo *de quo* anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio di tale titolo comprendono quelle di questi ultimi, sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento.

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l’ammissione al concorso o l’attribuzione del punteggio incrementale, anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-*bis*, 6 novembre 2020, n. 11559).

Ne consegue, con tutta evidenza, la necessità di interpretare il Bando nel senso che, in particolare, anche ai possessori di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza – quale il ricorrente – spettino i 2 punti previsti dal citato art. 6, co. 2, lett. *b*), punto *i*).

\*

**VI.4.** In subordine e salvo gravame – nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non poter interpretate il Bando nei termini suesposti – si eccepisce anche l’illegittimità di detta previsione della *lex specialis*, sempre per evidente contrasto con i rubricati principi di cui la giuri-

sprudenza citata costituisce applicazione.

\* \* \* \* \*

## **VII. Sulle domande di accertamento e condanna, anche in via risarcitoria.**

**VII.1.** Sempre sulla base delle predette gradate censure, il ricorrente chiede:

- in via principale (e cioè nella prospettiva che codesto ecc.mo Tar condivida che l'unica risposta giusta al quesito sia "Of"), che sia accertato il suo diritto all'attribuzione del punteggio, per la prova scritta, di **punti 21,750** (cioè, punti 20,675 + l'errata penalizzazione di -0,375 punti + il punteggio per risposta esatta di 0,750 = 21,750 punti) con correlativa riduzione del punteggio attribuito a coloro che hanno scelto "About", con tutte le necessarie modifiche di punteggio a favore del ricorrente ed inserimento del ricorrente in Graduatoria;
- in via subordinata (e cioè per l'ipotesi che codesto ecc.mo Tar dovesse considerare esatte entrambe le risposte "Of" ed "About"), di disporre comunque la neutralizzazione del suindicato quesito, in ogni caso con conseguenziale esito di superamento della prova scritta ed inserimento del ricorrente in Graduatoria.

Peraltro, a tale ultimo proposito si segnala che, in applicazione dell'art. 6, co. 2, del Bando, **al ricorrente (che ha conseguito il 5.11.2020 la laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico con la votazione di 109: doc. n. 18) spettano altresì:**

**a) 5 punti (2.50 X 2= 5)**, poiché lo stesso comma 2, al primo capoverso, dispone che «*Qua- lora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati*»;

**b) 2 punti**, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando o, se del caso, previo annullamento di tale previsione per le ragioni di cui al precedente § II, in considerazione del conseguimento di un titolo di studi maggiore della laurea triennale consentita per l'accesso al Concorso.

**Il ricorrente ha, quindi, diritto a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 28,750 punti e, pertanto, ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori del Concorso.**

\*

**VII.2.** Inoltre, in considerazione della sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, nonché per la denegata ipotesi che le misure cautelari concesse non dovessero scongiurare il prodursi di pregiudizi economici, si formula sin d'ora domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti all'integrale risarcimento dei danni subiti e *subendi*, che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio.

In particolare, nella fattispecie sono riscontrabili:

**a)** la condotta antiggiuridica dell'Amministrazione resistente, nello specifico consistente, da un lato, nella commissione delle violazioni sopra censurate, sia con riferimento alla valutazione



della prova scritta che dei titoli del ricorrente, e dall'altro lato, nella (quanto meno) colpevole inerzia nell'attuazione della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, che ordina l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura, nonché nell'aperta e consapevole violazione del decreto cautelare n. 1680 del 13 aprile 2022;

**b)** il danno ingiusto consistente nella lesione dell'interesse legittimo pretensivo del ricorrente, in quanto, alla luce delle suesposte circostanze di fatto e deduzioni, risulta chiaramente la spettanza del bene della vita di cui si tratta (*id est*: il diritto all'ammissione al prosieguo della procedura e, con essa, *de plano*, il diritto all'assunzione, alla luce di quanto sopra indicato), di cui il ricorrente è pertanto tuttora ingiustamente privato;

**c)** il nesso di causalità tra la condotta antiggiuridica dell'Amministrazione e l'evento dannoso, atteso che è evidente che quest'ultimo deriva direttamente dai provvedimenti impugnati e dall'inerzia nella doverosa ottemperanza al *dictum* cautelare del Consiglio di Stato;

**d)** l'elemento soggettivo, dal momento che il danno di cui si tratta è riferibile ad una condotta gravemente colposa dell'Amministrazione, che non solo ha posto in essere le inescusabili illegittimità censurate, ma ha altresì ingiustificatamente omesso di ottemperare agli ordini del Consiglio di Stato.

Ciò posto, con riguardo al *quantum*, si chiede che codesto ecc.mo Tar voglia disporre la condanna dell'Amministrazione resistente all'integrale risarcimento dei danni, in ragione di quanto emergerà a seguito dell'istruttoria, o, in subordine, anche in via equitativa.

A tal proposito, peraltro, si osserva che, in base alla giurisprudenza consolidata, sia nel caso di ritardata o mancata costituzione di un rapporto di impiego, sia nel caso di violazione o elusione del giudicato cautelare, la base di calcolo di detta quantificazione è rappresentata dall'ammontare del trattamento economico netto non goduto, tenendo altresì in adeguata considerazione la gravità della colpa riferibile all'Amministrazione che si sottrae all'obbligo di dare puntuale esecuzione al giudicato cautelare.

In proposito, il ricorrente ha prodotto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 (**doc. n. 25**) ed un estratto delle FAQ sull'Ufficio del processo (**doc. n. 26**), da cui risulta che gli addetti all'ufficio del processo sono inquadrati come funzionari giudiziari (area III, posizione economica F1), con uno stipendio netto mensile di circa 1.600 euro, da tale importo è pertanto possibile dedurre matematicamente o, almeno, equitativamente il danno da risarcire in favore del ricorrente;

- con il secondo atto per motivi aggiunti, oltre ai suindicati provvedimenti, sono stati altresì impugnati:

**h)** la nota di Formez PA trasmessa a mezzo pec al ricorrente in data 28 giugno 2022 ed avente ad oggetto «Comunicazione nuova posizione graduatoria concorso ufficio del processo distretto RM Giuseppe Grandinetti», nella parte in cui assegna al ricorrente il punteggio di

26,75 (invece di 28,75) e comunica che, pertanto, «*la nuova posizione in graduatoria del dott. Giuseppe Grandinetti è la numero 745 bis*»;

*i)* ove occorra, *in partibus quibus* e nei limiti dell'interesse, il provvedimento del 21 luglio 2022 prot. m\_dg.DOG.21/07/2022.0010529.ID del Direttore generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, avente ad oggetto «*Assunzione Addetti Ufficio del Processo a seguito di riposizionamento in graduatoria*», con i relativi allegati, provvedimento trasmesso al ricorrente con messaggio pec in data 26 luglio 2022, che, ove occorra, parimenti si impugna;

*l)* tutti gli atti e provvedimenti ad esso comunque presupposti, coevi, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, *in partibus quibus* e nei limiti dell'interesse, la nota del Ministero della Giustizia trasmessa a mezzo pec in data 8 agosto 2022, recante la comunicazione dell'assegnazione «*alla sede di servizio CORTE DI APPELLO DI ROMA*» e la convocazione «*per la presa di possesso della sede, in data 15 settembre 2022*»;

- anche con i secondi motivi aggiunti è stato richiesto l'accertamento del diritto del ricorrente alla corretta valutazione della propria prova scritta e all'attribuzione del relativo punteggio, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'inserimento del dott. Giuseppe Grandinetti tra i vincitori del Concorso e altresì all'adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione del ricorrente, nonché l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dal ricorrente, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti delle Amministrazioni resistenti;

- i secondi motivi aggiunti possono essere così sintetizzati:

**VIII. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Bando e dei principi che regolano la valutazione dei quesiti a risposta multipla. Eccesso di potere per difetto di presupposto, manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità della loro valutazione, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ovvero mera apparenza della stessa. Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost., nonché dei criteri elaborati in materia di valutazione ed assorbimento dei titoli. In subordine e salvo gravame, illegittimità dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando, con conseguente illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati. Nullità ex art. 21-octies della l. n. 241/1990 per violazione o, in subordine e salvo gravame, per elusione del giudicato cautelare promanante dall'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2022, n. 922, nonché per violazione del decreto del Presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 1680 del 13 aprile 2022. In subordine e salvo gravame, illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei suindicati ordini**

**cautelari. Eccesso di potere per sviamento ed altresì per difetto di presupposto, carenza assoluta di istruttoria e difetto assoluto di motivazione. Illegittimità dei provvedimenti impugnati, anche in via derivata, per le stesse censure già svolte avverso i precedenti atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto per motivi aggiunti.**

Tutti gli atti e provvedimenti impugnati sono anzitutto affetti dalle rubricate illegittimità (anche in via derivata), per tutte le ragioni delle quali si è già detto nei motivi del ricorso introduttivo e nel primo atto per motivi aggiunti, da intendersi qui riproposti integralmente.

In proposito, ai fini di specie si osserva che, in estrema sintesi:

- con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha eccepito, da un lato, che i provvedimenti impugnati sono illegittimi, anche in via derivata, in quanto la prova scritta del ricorrente è stata erroneamente valutata con il punteggio totale di 20,625 punti ed è risultata «*non superata*» per effetto della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 40 (di lingua inglese), nonostante la correttezza della risposta fornita dal ricorrente, e, dall'altro lato, che ai candidati in possesso della laurea magistrale spetta l'attribuzione dei 2 punti previsti dall'articolo 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando, trattandosi evidentemente di un titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso; pertanto, in accoglimento delle predette censure, il ricorrente ha chiesto l'attribuzione dei punteggi a lui spettanti, rispettivamente, per la prova scritta e per la valutazione dei titoli;

- con il primo atto per motivi aggiunti, il ricorrente ha inoltre eccepito che il suindicato Provvedimento direttoriale del 6 aprile 2022 e degli altri atti ad esso connessi, con cui è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie della suindicata procedura concorsuale anche per il Distretto della Corte d'Appello di Roma, oltre ad essere affetto da illegittimità derivata viola il giudicato cautelare promanante dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 922/2022, nonché la sospensione cautelare disposta con decreto del Presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 1680 del 13 aprile 2022.

Ciò posto, l'auspicato accoglimento delle suindicate censure travolgerà, *in partibus quibus*, anche gli atti e i provvedimenti qui impugnati, che, del resto, sono stati espressamente adottati in asserita esecuzione dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto per motivi aggiunti.

In proposito, quindi, per evitare inutili duplicazioni e restare nei limiti dimensionali consentiti dalla normativa vigente, si rinvia al contenuto del ricorso introduttivo e del primo atto per motivi aggiunti, da intendersi qui integralmente riportato.

\* \* \*

**IX. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost., nonché dei criteri elaborati in materia di valutazione ed assorbimento dei titoli. Eccesso di potere per difetto di presupposto, mani-**

**festa illogicità, disparità di trattamento, travisamento dei fatti ed erroneità della loro valutazione, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ovvero mera apparenza della stessa. In subordine e salvo gravame, illegittimità dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando, con conseguente illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati. Illegittimità dei provvedimenti impugnati, anche in via derivata, per le stesse censure già svolte avverso i precedenti atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con il primo atto per motivi aggiunti.**

IX.1. Fermo quanto sopra, è inoltre evidente che anche i provvedimenti impugnati con il presente atto sono comunque illegittimi dal momento che al ricorrente non sono stati riconosciuti i 2 punti per il possesso della laurea magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando.

È infatti evidente che, nell'attribuire al dott. Grandinetti il punteggio di 26,75 (invece di 28,75), l'Amministrazione resistente non ha tenuto conto – come invece ha fatto in favore di altri candidati, all'asserito fine di «non ulteriormente ledere i loro diritti, né gravare sull'organizzazione e il buon andamento degli uffici giudiziari» – dell'ulteriore punteggio (2 punti) spettante al ricorrente per il titolo di studio posseduto (laurea magistrale in giurisprudenza), secondo «la ormai consolidata giurisprudenza TAR sul punto» che peraltro la stessa Amministrazione richiama nel provvedimento prot. m\_dg.DOG.21/07/2022.0010529.ID del 21 luglio 2022 (cit. doc. n. 36, p. 4).

Pertanto, il punteggio assegnato al dott. Grandinetti avrebbe dovuto essere pari a 28,75 punti (invece di 26,75) se l'Amministrazione resistente non avesse «omesso di attribuire [al] ricorrente i 2 punti per il possesso della laurea magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b i, del bando» (così, *inter alia*, Tar Lazio, sez. Quarta, ord. 24 febbraio 2022, n. 1173).

\*

IX.2. Nel dettaglio, in relazione alla valutazione dei titoli (sui cui effetti pratici si tornerà anche *infra*, con riferimento alle domande di accertamento e condanna di cui al successivo § X), giova osservare che il Bando:

(i) all'art. 2, co. 1, lett. c), prevede, quali requisiti di ammissione per i laureati di area giuridica, i seguenti titoli:

«c) possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; // ovvero // diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; // ovvero // laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica: // ovvero // laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza»;

(ii) all'art. 6, co. 2, con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, prevede, tra l'altro, quanto segue:

«Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così riparti-

ti: // a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (...) // b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: // i. **diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica CHE SIANO IL PROSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE INDICATA QUALE TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: punti 2,00 (...)**».

Nel complesso, quindi, risulta:

- da un lato, che il Concorso è aperto anche ai possessori di laurea triennale;
- dall'altro lato, che gli stessi candidati laureati "triennali" – qualora in possesso anche del titolo di laurea biennale che costituisce «il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso» – sembrerebbero gli unici a poter beneficiare, di fatto, dei 2 punti aggiuntivi per «ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo».

Senonché, la *lex specialis*, che peraltro è ambigua, deve essere evidentemente interpretata alla luce della normativa in materia di titoli di studio (del resto richiamata anche nel preambolo del Bando) e, in particolare, del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di titoli cd. assorbenti, in quanto diversamente si perverrebbe ad un esito illegittimo e paradossale, secondo cui i possessori del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (come il ricorrente) – pur avendo conseguito un titolo evidentemente superiore rispetto alle suindicate lauree triennali (ed equivalente a quello che si matura in caso di «proseguimento della laurea triennale»: doc. n. 17), non potrebbero beneficiare di detto punteggio aggiuntivo.

Del resto, codesto ecc.mo Tar, da ultimo anche con specifico riferimento al Concorso di cui si tratta (cfr., *inter alia*, l'ordinanza di codesta ecc.ma Sezione n. 1173/2022 e le altre pronunce ivi citate), ha espressamente statuito quanto segue:

**«Rilevato, altresì, che l'Amministrazione ha omissis di attribuire alla ricorrente i 2 punti per il possesso della laurea magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b i, del bando: // Osservato che, secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. // Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti**

**seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III ter, n. 12613 del 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739 del 2022)»** (Tar Lazio, sez. Quarta, ord. 24 febbraio 2022, n. 1173).

\*

**IX.3.** Per giurisprudenza consolidata, infatti, il possesso del titolo di studio superiore deve ritenersi “assorbente” in tutti i casi in cui le materie di studio, le attività di tirocinio, gli esami finali ecc. che hanno condotto al conseguimento di tale titolo comprendono, ad un livello di maggiore approfondimento e specializzazione, gli insegnamenti impartiti e le attività formative e/o pratiche previste dai programmi del corso di studi che conduce al titolo “inferiore” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-*bis*, 12 aprile 2021, n. 4259; Id., ord. 24 febbraio 2020, n. 1181; Tar Basilicata, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 72; Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 28 ottobre 2014, n. 733).

D’altro canto, la stessa giurisprudenza ha chiarito che un’interpretazione difforme risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza statuito dall’art. 3 della Costituzione e con il criterio di ragionevolezza, nonché con l’interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell’elaborazione del principio dell’assorbimento dei titoli (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-*bis*, 7 gennaio 2021, n. 226).

Infatti, allorquando un bando di concorso preveda determinati titoli non solo ai fini dell’ammissione al concorso stesso ma anche per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo *de quo* anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio di tale titolo comprendono quelle di questi ultimi, sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento.

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l’ammissione al concorso o l’attribuzione del punteggio incrementale, anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-*bis*, 6 novembre 2020, n. 11559).

Ne consegue, con tutta evidenza, la necessità di interpretare il Bando nel senso che, in particolare, anche ai possessori di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza – quale il ricorrente – spettino i 2 punti previsti dal citato art. 6, co. 2, lett. *b*), punto *i*).

\*

**IX.4.** In subordine e salvo gravame – nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non poter interpretate il Bando nei termini suesposti – si eccepisce anche l’illegittimità di detta previsio-

ne della *lex specialis*, sempre per evidente contrasto con i rubricati principi di cui la giurisprudenza citata costituisce applicazione.

\* \* \* \* \*

**X. Sulle domande di accertamento e condanna, anche in via risarcitoria.**

**X.1.** Sempre sulla base delle predette gradate censure, il ricorrente chiede:

- in via principale (e cioè nella prospettiva che codesto ecc.mo Tar condivida che l'unica risposta giusta al quesito sia "Of"), che sia accertato il suo diritto all'attribuzione del punteggio, per la prova scritta, di **punti 21,750** (cioè, punti 20,675 + l'errata penalizzazione di -0,375 punti + il punteggio per risposta esatta di 0,750 = 21,750 punti) con correlativa riduzione del punteggio attribuito a coloro che hanno scelto "About", con tutte le necessarie modifiche di punteggio a favore del ricorrente ed inserimento del ricorrente in Graduatoria;
- in via subordinata (e cioè per l'ipotesi che codesto ecc.mo Tar dovesse considerare esatte entrambe le risposte "Of" ed "About"), di disporre comunque la neutralizzazione del suindicato quesito, in ogni caso con conseguenziale esito di superamento della prova scritta ed inserimento del ricorrente in Graduatoria.

Peraltro, a tale ultimo proposito si segnala che, in applicazione dell'art. 6, co. 2, del Bando, **al ricorrente (che ha conseguito il 5.11.2020 la laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico con la votazione di 109: doc. n. 18) spettano altresì:**

**a) 5 punti (2,50 X 2= 5)**, poiché lo stesso comma 2, al primo capoverso, dispone che «*Quallora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati*»;

**b) 2 punti**, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando o, se del caso, previo annullamento di tale previsione per le ragioni di cui al precedente § IX, in considerazione del conseguimento di un titolo di studi maggiore della laurea triennale consentita per l'accesso al Concorso.

**Il ricorrente ha, quindi, diritto a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 28,750 punti e, pertanto, ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori del Concorso nella posizione corrispondente a detto punteggio.**

\*

**X.2.** Inoltre, in considerazione della sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, nonché per la denegata ipotesi che le misure cautelari concesse non dovessero scongiurare il prodursi di pregiudizi economici, si insiste per l'accoglimento della già proposta domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti all'integrale risarcimento dei danni subiti e *subendi*.

**avvisano altresì**

- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- che la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto presidenziale n. 7612/2022 del 21 settembre luglio 2022, reso dal Tar Lazio - Roma, Sezione Quarta, nel giudizio r.g. n. 516/2022;
- che al presente avviso, sottoscritto digitalmente (*file* “Avviso.pdf”), sono allegati:
  - (i)** il testo integrale del ricorso (*file* “Ricorso.pdf”, sottoscritto digitalmente);
  - (ii)** il testo integrale dei motivi aggiunti (*file* “Motivi aggiunti.pdf”, sottoscritto digitalmente);
  - (iii)** il testo integrale del secondo atto per motivi aggiunti (*file* “II Atto per motivi aggiunti.pdf”, sottoscritto digitalmente);
  - (iv)** il decreto presidenziale n. 7612/2022 del 21 settembre 2022 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, reso dal Tar Lazio - Roma, Sezione Quarta, nel giudizio r.g. n. 516/2022 (*file* “Decreto n. 7612-2022.pdf”, sottoscritto digitalmente);
  - (v)** l’elenco nominativo dei controinteressati (*file* “Elenco controinteressati.pdf”).

Roma, 30 settembre 2022

avv. prof. Ottavio Grandinetti

avv. Daniele Majori

avv. Andrea Aurelio Di Todaro